



COMUNE DI ANGOLO TERME

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Regina Elena n. 53
25040 ANGOLO TERME

Telefono 0364 548012 - 548444 - Fax 0364 548967
Codice Fiscale: 00852900174 P.IVA: 00582640983

Angolo Terme, 05/11/2024

Ordinanza N. 67/2024

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL COMUNE DI ANGOLO TERME

IL SINDACO

Considerato che i valori registrati sul territorio comunale negli anni precedenti attestano il perdurare della situazione di emergenza di inquinamento atmosferico e una concentrazione delle polveri sottili PM10 superiore al livello di attenzione fissato dalla normativa regionale;

Verificato che il problema deriva principalmente dalle emissioni derivanti dalle combustioni all'aperto che, non avvenendo all'interno di una camera di combustione, in condizioni predefinite di temperatura e di disponibilità di ossigeno, generano quantitativi significativi di inquinanti, tra cui le polveri sottili (PM10 e PM2,5), i composti organici volatili, gli idrocarburi policiclici aromatici e le diossine;

Visto che dette emissioni contribuiscono al peggioramento dello stato della qualità dell'aria nel nostro territorio, determinando anche un impatto diretto sulla salute dei cittadini esposti, in particolare durante la stagione invernale;

Preso atto che il D.L. n. 69/2023 ha previsto il divieto di abbruciamento dei materiali vegetali anche in piccoli cumuli, nei territori interessati dai superamenti dei limiti per il PM10, nei mesi di gennaio, febbraio, luglio, agosto, novembre e dicembre di ogni anno;

Considerato che:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. XII/2634 del 24/06/2024, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, dell'art. 182-comma 6 bis-del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 18 bis della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24, ha approvato l'Allegato 5 per disciplinare le pratiche di raggruppamento e di abbruciamento dei materiali vegetali nel luogo di produzione nei Comuni la cui quota altimetrica risulti inferiore a trecento metri sul livello del mare, andando ad integrare nello specifico l'azione PRIA ES-2n "Combustioni all'aperto";
- la suddetta deliberazione regionale amplia il periodo di divieto, individuato a livello nazionale dal D.L. n. 69/2023, estendendolo anche ai mesi di marzo e ottobre;
- la normativa regionale, in attuazione alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, detta norme per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per il miglioramento della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente, con un approccio sistemico ed integrato rispetto alla rilevante e complessa problematica concernente le emissioni in atmosfera;
- è facoltà delle amministrazioni poste a quote superiori a quella indicata nella d.g.r. regionale n. XII/2634 del 24/06/2024 emanare apposita ordinanza per contenere l'inquinamento atmosferico e tutelare la salute dei cittadini;

Visto il rischio ambientale e sanitario si ritiene opportuno e fondamentale vietare tutti i tipi di fuoco all'aperto su tutto il territorio comunale nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, luglio, agosto, ottobre, novembre e dicembre;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Rilevata la necessità di adottare provvedimenti urgenti al fine di prevenire e contenere il più possibile le emissioni inquinanti con l'attenzione di limitare al minimo indispensabile i conseguenti disagi che ne deriveranno per la popolazione;

ORDINA

Il divieto assoluto di combustione delle biomasse all'aperto in ambito agricolo e di cantiere (tutti i tipi di fuoco all'aperto) nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, luglio, agosto, ottobre, novembre e dicembre di ogni anno fino ad eventuale revoca della presente ordinanza;

Si demanda al Comando di Polizia Municipale la vigilanza per il rispetto della presente ordinanza.

Si ricorda inoltre l'applicazione di ulteriori vigenti misure regionali per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale, in particolare:

- divieto di utilizzo dal 01.01.2020 di generatori di calore a biomassa legnosa:
 - di classe ambientale 0, 1 e 2 stelle per impianti esistenti;
 - di classe inferiore a 4 stelle per nuovi impianti;
- l'obbligo dal 01.10.2018 di utilizzo di pellet certificato di classe A1 nei generatori di calore per il riscaldamento domestico;
- la limitazione nell'uso del riscaldamento degli edifici al fine di non superare la temperatura interna di:
 - 17° C (con tolleranza di 2° C) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - 19° C (con tolleranza di 2° C) per tutti gli altri edifici;

AVVERTE

gli interessati che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line del presente provvedimento;
- straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line del presente provvedimento.

Il Sindaco
Dott. Cristian Zanelli
(documento firmato digitalmente)